CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA PER LAVORATORI RISCHIO BASSO

Massimo Righi

2016

09:00 – 11:00

Introduzione
Cenni normativi
Concetto di rischio
Organigramma aziendale e figure della sicurezza
Gestione delle emergenze, procedure d’esodo
Rischio meccanico
Rischio elettrico
Movimentazione manuale dei carichi
Stress lavoro correlato

11:00 – 11:15

Pausa

11:15 - 12:45

Ergonomia
Rischio da videoterminale

12:45 - 13:00

Test di valutazione finale

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Stabilisce quali sono le misure generali di tutela cui attenersi per assicurare il benessere dei lavoratori nei luoghi di lavoro

- La valutazione dei rischi
- La programmazione della prevenzione
- La limitazione all'uso di agenti pericolosi
- Approccio ergonomico alla progettazione del posto di lavoro
- Il controllo sanitario
- La formazione
- La partecipazione e consultazione del Lavoratore e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011

Disciplina, la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici dei preposti e dei dirigenti

D.M. n. 363 del 5 Agosto 1998

Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modiche ed integrazioni

Pericolo, danno, rischio

PERICOLO: **proprietà intrinseca** (della situazione, oggetto, sostanza, ecc.) non legata a fattori esterni che per le sue proprietà o caratteristiche ha il potenziale di causare un **danno** alle persone.

RISCHIO: **probabilità** di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione

DANNO: qualunque **conseguenza negativa** derivante dal verificarsi dell'evento. **Lesione fisica alla persona** come conseguenza diretta o indiretta di esposizione al pericolo

FATTORI CHE CARATTERIZZANO IL RISCHIO

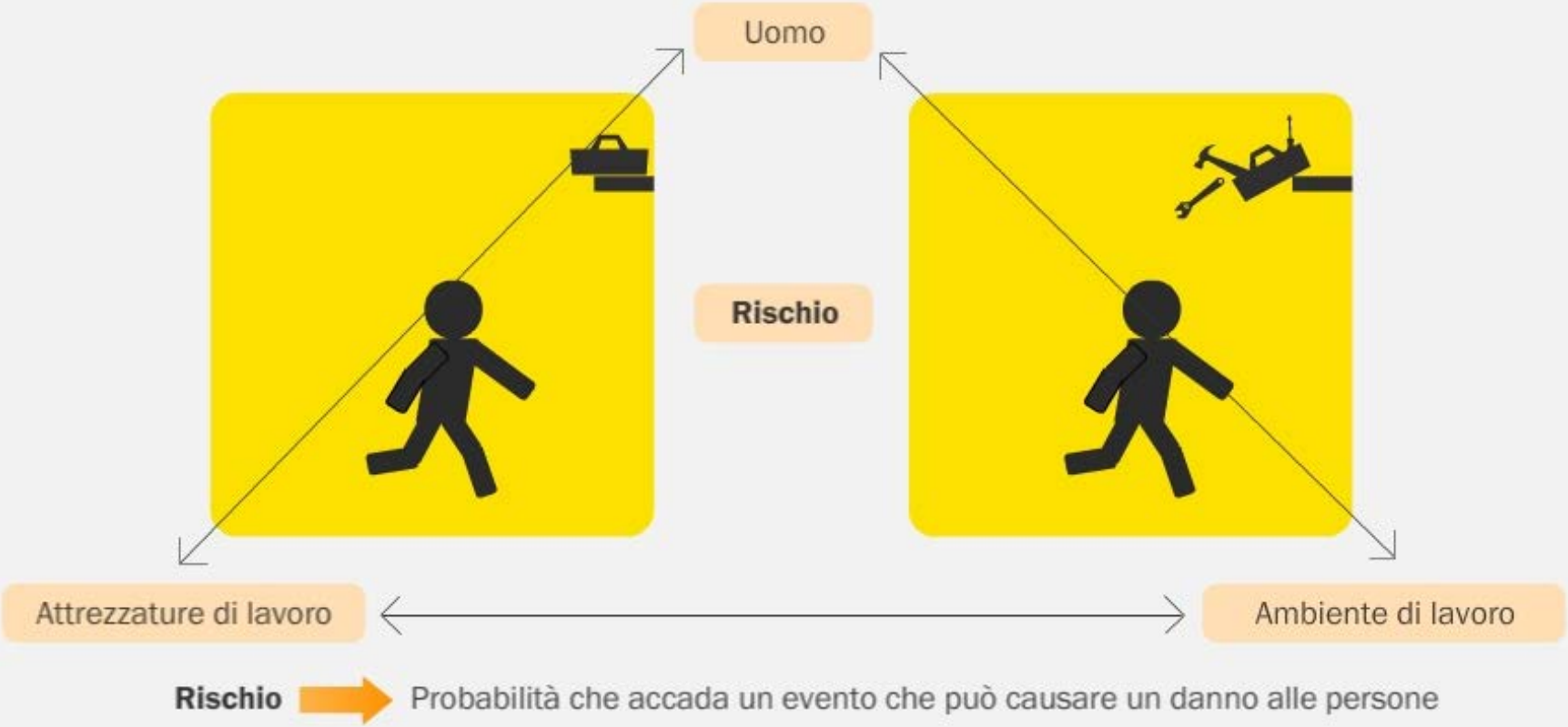

Rischio → Probabilità che accada un evento che può causare un danno alle persone

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

- **Identificazione dei pericoli**
- **Identificazione dei lavoratori (o di terzi) esposti a rischi potenziali**
- **Valutare e attribuire un ordine di priorità ai rischi**
- **Studio della possibilità di eliminare i rischi e, se non è possibile,**
- **decisione sulla necessità di introdurre ulteriori provvedimenti per limitare i rischi**

Valutazione del rischio

Sostituzione di materiale pericoloso con materiale non pericoloso

SI

NO

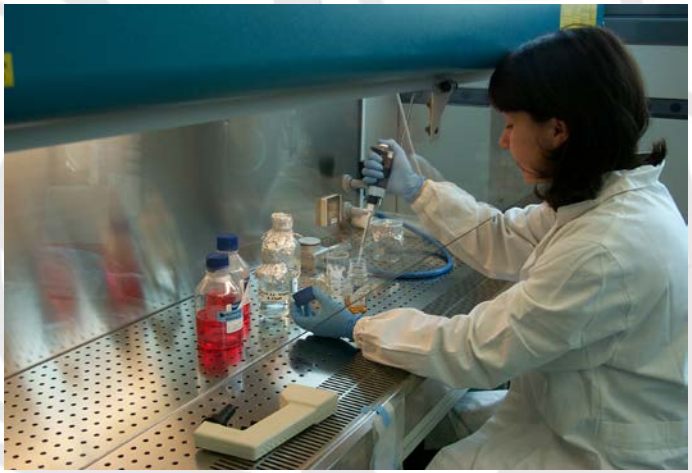

Limitare il numero di lavoratori esposti

Uso di DPC

Rischio Residuale

USO di DPI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Rischio = Probabilità x Danno

p - Probabilità					
	4 Alta	4	8	12	16
	3 Media	3	6	9	12
	2 Bassa	2	4	6	8
	1 Molto bassa	1	2	3	4
		1 Lieve	2 Medio	3 Grave	4 Gravissimo
		D - Danno			

Colore	Valore numerico	Livello di rischio
	R=1	Accettabile
	1<R≤2	Basso
	2<R≤8	Medio
	8<R≤10	Alto
	10<R≤16	Inaccettabile

La percezione del RISCHIO

Il rischio è la probabilità che accada un evento che può causare danno a persone o cose

La percezione del RISCHIO

Ad ogni attività è associato un rischio.

Il **rischio zero** è una cosa che non esiste.

L'importante è raggiungere il **rischio accettabile**

La percezione del RISCHIO

Dipende da:

ATTEGGIAMENTI INDIVIDUALI

DIFFERENZE LEGATE AL TIPO DI LAVORO, CONOSCENZE, ESPERIENZA, CONTRATTO DI LAVORO

DIFFERENZE CULTURALI

DIFFERENZE LEGATE AL SESSO

DIFFERENZE LEGATE ALL'ETA'…

Riduzione del Rischio

Prevenzione: agisce riducendo la probabilità di accadimento

Protezione: agisce diminuendo la gravità del danno

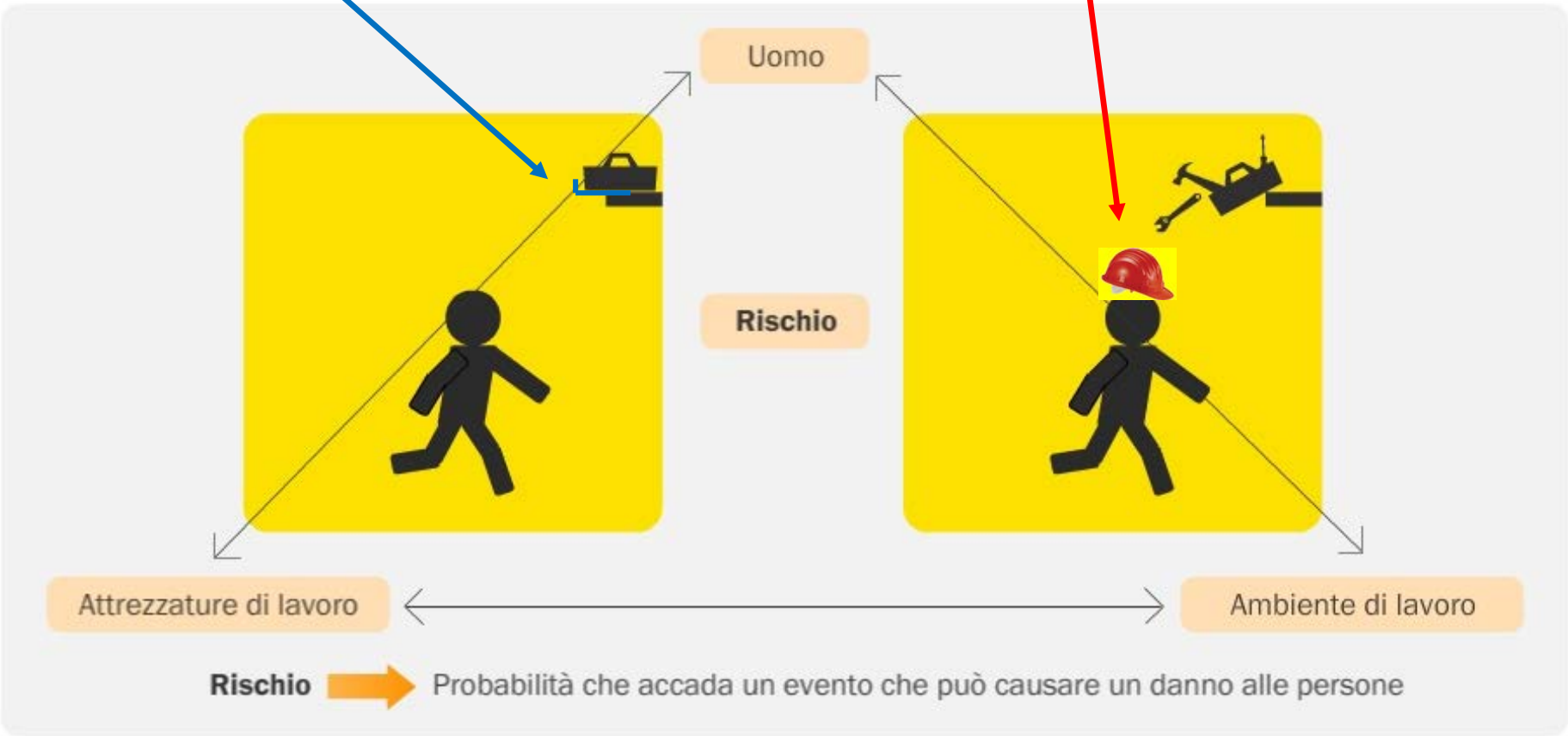

Prevenzione (D. Lgs. 81/08)

Complesso delle disposizioni o misure necessarie, anche secondo la particolarità del lavoro e l'esperienza tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali…

Misure di prevenzione (D. Lgs. 81/08)

- **La formazione, l'informazione e l'addestramento** dei lavoratori
- **La progettazione, la costruzione e il corretto utilizzo** dei luoghi di lavoro, delle attrezzature e degli impianti
- **La prevenzione** di situazioni di pericolo che possano causare danni, adottando comportamenti, istruzioni operative e procedure adeguate e sicure

L'ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE E I SOGGETTI COINVOLTI

Datore di Lavoro
Dirigenti
Preposti

RSPP
ASPP
Medico Competente

Lavoratori
RLS

Addetti alle emergenze, evacuazione e al primo soccorso

Datore di Lavoro

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, che ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto

esercita poteri decisionali e di spesa

In SISSA:

Il Direttore

Prof. Stefano Ruffo

Datore di Lavoro (obblighi art.18)

- Nomina il Medico Competente (MC)
- Designa gli addetti antincendio e di primo soccorso
- Fornisce i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
- Elabora il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
- Adotta le misure necessarie per la lotta agli incendi
- Convoca la riunione periodica (art. 35)
- Aggiorna le misure di prevenzione in relazione a mutamenti organizzativi
- Vigila affinché i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione senza il giudizio di idoneità

Sanzioni (art 55)

- Arresto 2 a 4 mesi o ammenda da 100 a 6000 euro

Dirigente

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici funzionali, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando sulla stessa

In SISSA:

Il Segretario generale

Dott. Gabriele Rizzetto

Sanzioni (art 55)

- Arresto 2 a 4 mesi o ammenda da 100 a 6000 euro

Preposto

- **sovrintende all'attività lavorativa**
- **garantisce l'attuazione delle direttive ricevute**
- **controlla la corretta esecuzione da parte dei lavoratori**
- **esercita un funzionale potere d'iniziativa**

Preposto

In SISSA

- **Responsabili della attività didattica o di ricerca in laboratorio**
  - **Docenti dell'Area di Neuroscienze (Responsabili dei laboratori)**
- **Responsabili di servizi tecnici**
- **Responsabili di area**
- **Responsabili di ufficio**
- **…**

Preposto (obblighi art.19)

a) Sovrintende e vigila sull'osservanza delle norme di sicurezza (procedure, Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)) da parte dei lavoratori
b) Verifica che i lavoratori abbiano ricevuto adeguate istruzioni
c) Richiede l'osservanza delle misure di controllo nelle emergenze, verificando l'abbandono del posto di lavoro
d) Informa rapidamente i lavoratori sull'esposizione a rischio grave
e) Si astiene dal richiedere ai lavoratori di riprendere il lavoro in situazioni in cui persiste un pericolo grave
f) Segnala tempestivamente al Dirigente o al Datore di Lavoro deficienze di attrezzature e DPI o altre condizioni di pericolo
g) Frequenta appositi corsi di formazione (art. 37 comma 7)

Sanzioni (art 56)

arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 19 comma 1, lettere a), c), e) ed f);
arresto fino a un mese o con ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).

Lavoratore

- **Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte, una professione**

- **In SISSA, oltre il Personale Tecnico Amministrativo e il Personale Docente, anche gli Studenti, Postdoc, Assegnisti, Tirocinanti, Tesisti sono considerati LAVORATORI**

Lavoratori (obblighi art. 20)

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro

Lavoratori (obblighi art. 20)

- Contribuiscono, con il Datore di Lavoro, il Dirigente e preposto all'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza
- Osservano le disposizioni impartite
- Utilizzano correttamente le attrezzature di lavoro ed i materiali
- Utilizzano correttamente i DPI
- Segnalano immediatamente le deficienze riscontrate
- Non compiono azioni che possono compromettere la propria ed altrui sicurezza
- Partecipano ai programmi di formazione
- Si sottopongono ai controlli sanitari previsti

Sanzioni (art 59)

- Arresto fino a 1 mese o ammenda da 200 a 600 euro

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

In SISSA

- **Jessica Franzot (PTA)**
- **Micaela Grandolfo (PTA)**
- **Stefano Stabilini (Studenti)**
- **Gianluca Rozza (Docenti)**

rls@sissa.it

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

La funzione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è di supporto alle aziende ed ai datori di lavoro nel coordinare e gestire il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) coadiuvato dagli Addetti al Servizio (ASPP)

In SISSA

- **Marco Campestrini (RSPP)**
- **Marco Cecco (ASPP)**
- **Tullio Bigiarini (ASPP)**
- **Massimo Righi (ASPP)**
- **Amanda Colombo (ASPP)**

safety@sissa.it

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

- Collabora con il Datore di Lavoro nella valutazione dei rischi e nell'elaborazione del relativo documento
- Si coordina con il Medico Competente per effettuare la valutazione della sorveglianza sanitaria e sulla scelta degli opportuni dispositivi di protezione
- Si consulta con i diversi responsabili aziendali per elaborare eventuali procedure di sicurezza legate agli aspetti produttivi o procedurali
- Coordina la formazione da erogare al personale sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi
- Effettua periodicamente delle ispezioni all'interno delle aziende per valutare il livello di sicurezza raggiunto, riportandone sempre gli esiti al Datore di Lavoro.

Medico Competente (MC)

Definizione (art. 2, comma 1, lett. h) del decreto 81/2008

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38 (vedi infra § 4, n.d.r.), che collabora, secondo quanto previsto dall'art. 29, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal presente decreto

In SISSA

Prof. Antonio Fiorito

antfiorito@yahoo.it

tel. 495 (infermeria, mercoledì mattina)

MC (obblighi art. 25)

- Collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e alla redazione del DVR
- Collabora all'attuazione di programmi di promozione della salute
- Effettua la sorveglianza sanitaria, ove necessaria come misura di tutela della salute dei lavoratori
- Riporta, in sede di riunione, ai responsabili della sicurezza e al datore di lavoro i risultati aggregati delle sue valutazioni sulle situazioni di rischio negli ambienti di lavoro
- Ha il compito di visitare i luoghi di lavoro almeno una volta l'anno, per valutare l'assenza di rischi ambientali
- Istituisce e custodisce, sotto la propria responsabilità, le cartelle sanitarie dei singoli lavoratori e la relativa documentazione sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale

Sanzioni (art 58)

- Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 200 a 4000 euro

In SISSA:

- Questionario sanitario
- Modulo A
- Modulo B (esposizione a rischi specifici)

Sorveglianza sanitaria

Valutazione dei Rischi

Medico Competente

Addetti alle Emergenze ed Evacuazione

Hanno il compito è di intervenire in caso di necessità al fine di evitare e/o ridurre gli eventuali danni causati dall'incidente.

555

Addetti al primo soccorso

Hanno il compito principale di intervenire in caso di necessità, e di attuare le misure di Primo Soccorso prima dell'arrivo dei soccorsi specializzati.

911